



N° PAP-02437-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 24/03/2017 al 07/04/2017

L'incaricato della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA

Città di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 21 marzo 2017

OGGETTO: Determinazioni aliquote, riduzioni ed esenzioni TASI. Anno 2017. i.e.

L'anno - **DUEMILADICIASSETTE** - addì - **21** - del mese di - **MARZO** - alle ore - **16,10** - ora di convocazione - **15,00** - nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - **ORDINARIA** - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio **Dott. Alfredo PAGLIARO** con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Vincenzo SPECCHIA**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1) ALFARANO R. MASSIMILIANO		X	18) MAZZOTTA PARIDE		X
2) BORGIA GIANLUCA	X		19) MELICA LUIGI	X	
3) CAIRO PAOLO		X	20) MONTICELLI CUGGIO' BERNARDO	X	
4) CALO' FERNANDO		X	21) MONTINARO DANIELE	X	
5) CAPONE LOREDANA		XG	22) PAGLIARO ALFREDO	X	
6) CIARDO ROCCO	X		23) PERRONE PAOLO (SINDACO)		X
7) CITRARO SAVERIO		X	24) RIPA GIUSEPPE		X
8) FORESIO PAOLO	X		25) ROTUNDO ANTONIO	X	
9) GARRISI GIOVANNI	X		26) SALVEMINI CARLO		XG
10) GIORDANO MICHELE	X		27) SCORRANO GIANPAOLO		X
11) GRECO FIORINO		X	28) SIGNORE PIERPAOLO		X
12) GUERRIERI GIORDANA	X		29) SIGNORE SERGIO	X	
13) INGUSCIO LUCIO		X	30) SOLERO VITTORIO		X
14) LAMOSA ANTONIO	X		31) TONDO ANGELO	X	
15) LEUCCI MARIA PAOLA	X		32) TORRICELLI ANTONIO	X	
16) MARIANO FRANCESCA	X		33) TRAMACERE ORONZINO	X	
17) MARTELLA ROBERTO	X				

CONSIGLIERE COMUNALE AGGIUNTO - Sig. NAVARATNAM SUGITHARAN		X
--	--	---

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

1) MESSUTI GAETANO (v.s.)		X	6) BRANDI NUNZIATINA		X
2) BATTISTA LUCIANO	X		7) MONOSI ATTILIO	X	
3) COCLITE LUIGI	X		8) PASQUALINI LUCA		X
4) GUIDO ANDREA	X		9) D'AUTILIA DAMIANO	X	
5) MARTINI SEVERO	X				

In totale presenti n. 19 Consiglieri - Assenti il SINDACO e n. 13 Consiglieri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa all'esame del punto n. 9 iscritto all'O.d.G. avente per oggetto:

➤ **Determinazioni aliquote, riduzioni ed esenzioni TASI. Anno 2017. i.e.**

La proposta di deliberazione viene illustrata dall'Assessore MONOSI;

Si registra l'intervento del Consiglieri TORRICELLI;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessuno è iscritto a parlare, pone in votazione la proposta di deliberazione che a maggioranza dei presenti viene **approvata**;

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:

PRESENTI n. 19

FAVOREVOLI n. 13 (IL PRESIDENTE - LAMOSA - TRAMACERE - BORGIA - MONTICELLI - CIARDO - MARIANO - MARTELLA - GIORDANO - TONDO - GARRISI - GUERRIERI - MONTINARO)

CONTRARI n. 6 (TORRICELLI - SIGNORE S. - ROTUNDO - FORESIO - MELICA - LEUCCI)

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale (dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali) e di una componente riferita ai servizi, la quale si articola a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, nonché nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che i commi da 639 a 704, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 e s.m.i., contengono, nell'ambito della disciplina della IUC, diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio comunale;
- che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- che l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando

l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della L. 147/2013, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- che la TASI, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, è determinata applicando alla base imponibile prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Dato atto:

- che il comma 682 dell'art. 1 della più volte citata L. n. 147/2013 prevede che, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC per le varie componenti e tra queste anche la TASI;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.7.2014, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che la sopra citata legge n. 147/2013 prevede, inoltre, che:
 - al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che tale aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento;
 - al comma 683, le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 - ai commi 640 e 677, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
al comma 677, per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille e che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i suddetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
 - al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;
 - al comma 682, lettera b), devono essere individuati i Servizi Indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - che la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23/12/2014) al comma 679 stabilisce che all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: nel secondo periodo, dopo le parole: « Per il 2014 » sono inserite le seguenti: « e per il 2015 »; nel terzo periodo, le parole: « Per lo stesso anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli stessi anni 2014 e 2015 ».
 - il comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che “i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.”;
 - il comma 685, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui “ la dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione del comune”;

- che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) all'art.1, comma 10 lett. b, riduce al 50% la base imponibile IMU , per le unità immobiliari, fatta eccezione le categoria catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma6, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23;
- che ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;
- che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) all'art.1, comma 14 ha modificato i commi 639,669,668 e 681 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come segue:
 - il comma 639, prevede l'esclusione dell'applicazione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale per il possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - al comma 669 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - allo stesso comma 678 sono aggiunti i seguenti periodi: "Per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
 - al comma 678, è aggiunto, altresì (comma 54, art. 1, L. n. 208/2015) il seguente periodo: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta , determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 683, è ridotta al 75 per cento;
 - al comma 681 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

Considerato:

- che per "Servizi Indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- che, in considerazione del fatto che l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, con eccezione delle cat. A1-A8 e A9, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei presunti costi relativi ai seguenti servizi indivisibili per l'anno 2017:

ordine pubblico (servizi di pubblica sicurezza, vigilanza e polizia locale (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni al C.d.S.)	4.144.466,00
servizi di gestione e manutenzione del patrimonio	954.071,28
servizi per la tutela del patrimonio artistico e culturale	74.872,62
illuminazione stradale pubblica	1.050.193,66
servizi cimiteriali (esclusi quelli di cui al D.M. Interno 31.12.1983)	731.740,00
servizi di manutenzione stradale	432.637,79
servizi per l'ambiente (escluse le spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)	2.282.343,12
servizi socio-assistenziali	665.952,00
servizi di protezione civile	30.000,00
gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, ecc)	3.834.351,00
cura del verde pubblico	1.126.013,00
servizio anagrafico (al netto delle entrate specifiche)	1.555.008,79
altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nei servizi sopra indicati	60.000,00
altri servizi al cittadino	<u>121.141,27</u>
	17.062.790,53

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 - convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n. 147 del 2013 che, in materia di IMU, prevede che:

- al comma 2, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 6, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 9 bis del D.L. n. 47/14, convertito con modificazioni dalla Legge 23.05.2014 n° 80, rubricato "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero", che:

- a) al primo comma modifica l'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a "non risulti locata" e dopo l'ottavo periodo ha inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

- b) al secondo comma stabilisce che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Visto il comma 26, art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto il comma 28, art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del comma da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Rilevato:

- che il comma 42, dell'art. 1, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), ha prorogato al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, già fissata per il 2016 dall'art. 1, comma 26, della citata L. n. 208/2015;
- che lo stesso art. 1, comma 42 della L. n. 232/2016 ha disposto che per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016;
- che con deliberazione del C.C. n. 52 del 25.5.2016 la suddetta maggiorazione è stata confermata anche per il 2016;

Ritenuto di dover approvare, per l'anno 2017, le aliquote della TASI, garantendo una equa contribuzione da parte di tutti i cittadini nel rispetto delle norme sopra richiamate;

Ritenuto, altresì, opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, di mantenere la maggiorazione della TASI di cui all'art. 1, comma 677, del D.L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata nel 2015 con deliberazione del C.C. n. 45 del 13/07/2015;

Rilevato che il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta ad Euro 1.750.000,00;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (Finanziaria 2012);
- l'art.1, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014);
- l'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Finanziaria 2016);
- il comma 42, dell'art. 1, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- il D.Lgs. 18/8/2000 n°267, T.U. Leggi EE.LL. e s.m.i.;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere reso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15/03/2017;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000 – Testo Unico degli EE.LL. e s.m.i.;

VISTI i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. N . 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

con voti: maggioranza dei presenti

FAVOREVOLI n. 13 (IL PRESIDENTE – LAMOSA - TRAMACERE – BORGIA - MONTICELLI – CIARDO – MARIANO – MARTELLA - GIORDANO – TONDO - GARRISI – GUERRIERI – MONTINARO) - **CONTRARI n. 6** (TORRICELLI – SIGNORE S. - ROTUNDO – FORESIO – MELICA - LEUCCI)

DELIBERA

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare nel 2017 parte della copertura del costo mediante l'applicazione della Tasi, quelli di seguito indicati:

ordine pubblico (servizi di pubblica sicurezza, vigilanza e polizia locale (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni al C.d.S.)	4.144.466,00
servizi di gestione e manutenzione del patrimonio	954.071,28
servizi per la tutela del patrimonio artistico e culturale	74.872,62
illuminazione stradale pubblica	1.050.193,66
servizi cimiteriali (esclusi quelli di cui al D.M. Interno 31.12.1983)	731.740,00
servizi di manutenzione stradale	432.637,79
servizi per l'ambiente (escluse le spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)	2.282.343,12
servizi socio-assistenziali	665.952,00
servizi di protezione civile	30.000,00
gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, ecc)	3.834.351,00
cura del verde pubblico	1.126.013,00
servizio anagrafico (al netto delle entrate specifiche)	1.555.008,79
altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nei servizi sopra indicati	60.000,00
altri servizi al cittadino	121.141,27
	<hr/>
	17.062.790,53

2) di approvare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote TASI, per il finanziamento dei servizi indivisibili sopra indicati:

Descrizione	Aliquota TASI x 1000
Aree fabbricabili	0
Abitazioni principali di categoria A/1, A8 e A9 e pertinenze, nonché a tutti gli immobili ai quali, è stato attribuito il trattamento per l'abitazione principale con la deliberazione di determinazione delle aliquote IMU 2016	2,00
Altri fabbricati diversi da quelli sopra indicati	0,40
Fabbricati rurali uso strumentale	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1,00
Abitazione principale (una ed una sola unità immobiliare) posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	0,83

confermando la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per gli anni 2015 e 2016;

- 3) Di fissare, sempre per il 2017, a carico dell'occupante (affittuario), la percentuale del 10% del tributo TASI;
- 4) Di dare atto che il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote sulla base imponibile, ammonta ad Euro 8.685.130,43 pari al 50.90% dei costi per i servizi indivisibili e che tale importo sarà introitato dall'Ente nelle seguenti misure: Euro 6.935.130,43 con trasferimento dello Stato (Fondo di Solidarietà Comuni) quale ristoro minori entrate TASI ed Euro 1.750.000,00 con versamenti spontanei;
- 5) Di dare atto che con il presente atto non sono previsti aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal comma 42, dell'art. 1, della Legge 11.12.2016, n. 232;
- 6) di trasmettere copia della presente al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con la stessa votazione precedentemente espressa:

FAVOREVOLI n. 13 (IL PRESIDENTE - LAMOSA - TRAMACERE - BORGIA - MONTICELLI - CIARDO - MARIANO - MARTELLA - GIORDANO - TONDO - GARRISI - GUERRIERI - MONTINARO) - **CONTRARI n. 6** (TORRICELLI - SIGNORE S. - ROTUNDO - FORESIO - MELICA - LEUCCI)

DELIBERA

Dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la deliberazione, immediatamente eseguibile.

**I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto stenotipico in atti**

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
F.to Dott. Alfredo PAGLIARO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vincenzo SPECCHIA

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Piero ERRICO

DATA 22/02/2017

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L' ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore LAUDISA

DATA 22/02/2017

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

E' in pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale

Dal al

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma _____ D.Lgs. 267/2000

Lecce.....

L'Addetto al Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. V. SPECCHIA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Dal.....al.....

Art. 124, co.1, D.Lgs. 267/00 e che contro la medesima non sono pervenute opposizioni

Lecce,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. V. SPECCHIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
In carta semplice per uso amministrativo

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo SPECCHIA



Città di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 21 marzo 2017

OGGETTO: Determinazioni aliquote, riduzioni ed esenzioni TASI. Anno 2017. i.e.

L'anno - DUEMILADICIASSETTE - addì - 21 - del mese di - MARZO - alle ore - 16,10 - ora di convocazione - 15,00 - nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - ORDINARIA - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede il Presidente del Consiglio Dott. Alfredo PAGLIARO con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Vincenzo SPECCHIA.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1) ALFARANO R. MASSIMILIANO		X	18) MAZZOTTA PARIDE		X
2) BORGIA GIANLUCA	X		19) MELICA LUIGI	X	
3) CAIRO PAOLO		X	20) MONTICELLI CUGGIO' BERNARDO	X	
4) CALO' FERNANDO		X	21) MONTINARO DANIELE	X	
5) CAPONE LOREDANA		XG	22) PAGLIARO ALFREDO	X	
6) CIARDO ROCCO	X		23) PERRONE PAOLO (SINDACO)		X
7) CITRARO SAVERIO		X	24) RIPA GIUSEPPE		X
8) FORESIO PAOLO	X		25) ROTUNDO ANTONIO	X	
9) GARRISI GIOVANNI	X		26) SALVEMINI CARLO		XG
10) GIORDANO MICHELE	X		27) SCORRANO GIANPAOLO		X
11) GRECO FIORINO		X	28) SIGNORE PIERPAOLO		X
12) GUERRIERI GIORDANA	X		29) SIGNORE SERGIO	X	
13) INGUSCIO LUCIO		X	30) SOLERO VITTORIO		X
14) LAMOSA ANTONIO	X		31) TONDO ANGELO	X	
15) LEUCCI MARIA PAOLA	X		32) TORRICELLI ANTONIO	X	
16) MARIANO FRANCESCA	X		33) TRAMACERE ORONZINO	X	
17) MARTELLA ROBERTO	X				
CONSIGLIERE COMUNALE AGGIUNTO - Sig. NAVARATNAM SUGITHARAN					X

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

1) MESSUTI GAETANO (v.s.)		X	6) BRANDI NUNZIATINA		X
2) BATTISTA LUCIANO	X		7) MONOSI ATTILIO	X	
3) COCLITE LUIGI	X		8) PASQUALINI LUCA		X
4) GUIDO ANDREA	X		9) D'AUTILIA DAMIANO	X	
5) MARTINI SEVERO	X				

In totale presenti n. 19 Consiglieri - Assenti il SINDACO e n. 13 Consiglieri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO passa all'esame del punto n. 9 iscritto all'O.d.G. avente per oggetto:

➤ **Determinazioni aliquote, riduzioni ed esenzioni TASI. Anno 2017. i.e.**

La proposta di deliberazione viene illustrata dall'Assessore MONOSI;

Si registra l'intervento del Consiglieri TORRICELLI;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessuno è iscritto a parlare, pone in votazione la proposta di deliberazione che a maggioranza dei presenti viene **approvata**;

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti i Consiglieri:

PRESENTI n. 19

FAVOREVOLI n. 13 (IL PRESIDENTE - LAMOSA - TRAMACERE - BORGIA - MONTICELLI - CIARDO - MARIANO - MARTELLA - GIORDANO - TONDO - GARRISI - GUERRIERI - MONTINARO)

CONTRARI n. 6 (TORRICELLI - SIGNORE S. - ROTUNDO - FORESIO - MELICA - LEUCCI)

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale (dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali) e di una componente riferita ai servizi, la quale si articola a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, nonché nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che i commi da 639 a 704, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013 e s.m.i., contengono, nell'ambito della disciplina della IUC, diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio comunale;
- che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- che l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando

l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della L. 147/2013, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- che la TASI, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, è determinata applicando alla base imponibile prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Dato atto:

- che il comma 682 dell'art. 1 della più volte citata L. n. 147/2013 prevede che, con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC per le varie componenti e tra queste anche la TASI;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.7.2014, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che la sopra citata legge n. 147/2013 prevede, inoltre, che:
 - al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che tale aliquota può essere ridotta fino all'azzeramento;
 - al comma 683, le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 - ai commi 640 e 677, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
al comma 677, per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille e che, per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i suddetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;
 - al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;
 - al comma 682, lettera b), devono essere individuati i Servizi Indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - che la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23/12/2014) al comma 679 stabilisce che all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: nel secondo periodo, dopo le parole: « Per il 2014 » sono inserite le seguenti: « e per il 2015 »; nel terzo periodo, le parole: « Per lo stesso anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli stessi anni 2014 e 2015 ».
 - il comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che «i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.»;
 - il comma 685, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui « la dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione del comune»;

- che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) all'art.1, comma 10 lett. b, riduce al 50% la base imponibile IMU , per le unità immobiliari, fatta eccezione le categoria catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre l'immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione IMU di cui all'art. 9, comma6, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23;
- che ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;
- che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) all'art.1, comma 14 ha modificato i commi 639,669,668 e 681 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come segue:
 - il comma 639, prevede l'esclusione dell'applicazione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale per il possessore nonché dall' utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - al comma 669 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - allo stesso comma 678 sono aggiunti i seguenti periodi: "Per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento";
 - al comma 678, è aggiunto, altresì (comma 54, art. 1, L. n. 208/2015) il seguente periodo: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta , determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'art. 683, è ridotta al 75 per cento;
 - al comma 681 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

Considerato:

- che per "Servizi Indivisibili" si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- che, in considerazione del fatto che l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, con eccezione delle cat. A1-A8 e A9, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei presunti costi relativi ai seguenti servizi indivisibili per l'anno 2017:

ordine pubblico (servizi di pubblica sicurezza, vigilanza e polizia locale (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni al C.d.S.)	4.144.466,00
servizi di gestione e manutenzione del patrimonio	954.071,28
servizi per la tutela del patrimonio artistico e culturale	74.872,62
illuminazione stradale pubblica	1.050.193,66
servizi cimiteriali (esclusi quelli di cui al D.M. Interno 31.12.1983)	731.740,00
servizi di manutenzione stradale	432.637,79
servizi per l'ambiente (escluse le spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)	2.282.343,12
servizi socio-assistenziali	665.952,00
servizi di protezione civile	30.000,00
gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, ecc)	3.834.351,00
cura del verde pubblico	1.126.013,00
servizio anagrafico (al netto delle entrate specifiche)	1.555.008,79
altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nei servizi sopra indicati	60.000,00
altri servizi al cittadino	121.141,27
	17.062.790,53

Visto l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 - convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 707, lettera b) della già citata Legge n. 147 del 2013 che, in materia di IMU, prevede che:

- al comma 2, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 6, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, l'aliquota di base è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 9 bis del D.L. n. 47/14, convertito con modificazioni dalla Legge 23.05.2014 n° 80, rubricato "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero", che:

- a) al primo comma modifica l'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a "non risulti locata" e dopo l'ottavo periodo ha inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

- b) al secondo comma stabilisce che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Visto il comma 26, art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto il comma 28, art. 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del comma da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Rilevato:

- che il comma 42, dell'art. 1, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), ha prorogato al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, già fissata per il 2016 dall'art. 1, comma 26, della citata L. n. 208/2015;
- che lo stesso art. 1, comma 42 della L. n. 232/2016 ha disposto che per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016;
- che con deliberazione del C.C. n. 52 del 25.5.2016 la suddetta maggiorazione è stata confermata anche per il 2016;

Ritenuto di dover approvare, per l'anno 2017, le aliquote della TASI, garantendo una equa contribuzione da parte di tutti i cittadini nel rispetto delle norme sopra richiamate;

Ritenuto, altresì, opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, di mantenere la maggiorazione della TASI di cui all'art. 1, comma 677, del D.L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata nel 2015 con deliberazione del C.C. n. 45 del 13/07/2015;

Rilevato che il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote, ammonta ad Euro 1.750.000,00;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (Finanziaria 2012);
- l'art.1, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014);
- l'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Finanziaria 2016);
- il comma 42, dell'art. 1, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
- il D.Lgs. 18/8/2000 n°267, T.U. Leggi EE.LL. e s.m.i.;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere reso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15/03/2017;

VISTO il D.Lgs.n. 267/2000 – Testo Unico degli EE.LL. e s.m.i.;

VISTI i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

con voti: maggioranza dei presenti

FAVOREVOLI n. 13 (IL PRESIDENTE - LAMOSA - TRAMACERE - BORGIA - MONTICELLI - CIARDO - MARIANO - MARTELLA - GIORDANO - TONDO - GARRISI - GUERRIERI - MONTINARO) - **CONTRARI n. 6** (TORRICELLI - SIGNORE S. - ROTUNDO - FORESIO - MELICA - LEUCCI)

DELIBERA

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare nel 2017 parte della copertura del costo mediante l'applicazione della Tasi, quelli di seguito indicati:

ordine pubblico (servizi di pubblica sicurezza, vigilanza e polizia locale (escluse le spese finanziate con i proventi delle violazioni al C.d.S.)	4.144.466,00
servizi di gestione e manutenzione del patrimonio	954.071,28
servizi per la tutela del patrimonio artistico e culturale	74.872,62
illuminazione stradale pubblica	1.050.193,66
servizi cimiteriali (esclusi quelli di cui al D.M. Interno 31.12.1983)	731.740,00
servizi di manutenzione stradale	432.637,79
servizi per l'ambiente (escluse le spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)	2.282.343,12
servizi socio-assistenziali	665.952,00
servizi di protezione civile	30.000,00
gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, ecc)	3.834.351,00
cura del verde pubblico	1.126.013,00
servizio anagrafico (al netto delle entrate specifiche)	1.555.008,79
altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nei servizi sopra indicati	60.000,00
altri servizi al cittadino	121.141,27
	<hr/>
	17.062.790,53

- 2) di approvare, per l'anno 2017, le seguenti aliquote TASI, per il finanziamento dei servizi indivisibili sopra indicati:

Descrizione	Aliquota TASI x 1000
Aree fabbricabili	0
Abitazioni principali di categoria A/1, A8 e A9 e pertinenze, nonché a tutti gli immobili ai quali, è stato attribuito il trattamento per l'abitazione principale con la deliberazione di determinazione delle aliquote IMU 2016	2,00
Altri fabbricati diversi da quelli sopra indicati	0,40
Fabbricati rurali uso strumentale	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1,00
Abitazione principale (una ed una sola unità immobiliare) posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	0,83

confermando la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per gli anni 2015 e 2016;

- 3) Di fissare, sempre per il 2017, a carico dell'occupante (affittuario), la percentuale del 10% del tributo TASI;
- 4) Di dare atto che il gettito della TASI, complessivamente stimato, derivante dall'applicazione delle predette aliquote sulla base imponibile, ammonta ad Euro 8.685.130,43 pari al 50.90% dei costi per i servizi indivisibili e che tale importo sarà introitato dall'Ente nelle seguenti misure: Euro 6.935.130,43 con trasferimento dello Stato (Fondo di Solidarietà Comuni) quale ristoro minori entrate TASI ed Euro 1.750.000,00 con versamenti spontanei;
- 5) Di dare atto che con il presente atto non sono previsti aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal comma 42, dell'art. 1, della Legge 11.12.2016, n. 232;
- 6) di trasmettere copia della presente al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con la stessa votazione precedentemente espressa:

FAVOREVOLI n. 13 (IL PRESIDENTE - LAMOSA - TRAMACERE - BORGIA - MONTICELLI - CIARDO - MARIANO - MARTELLA - GIORDANO - TONDO - GARRISI - GUERRIERI - MONTINARO) - **CONTRARI n. 6** (TORRICELLI - SIGNORE S. - ROTUNDO - FORESIO - MELICA - LEUCCI)

DELIBERA

Dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la deliberazione, immediatamente eseguibile.

I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto stenotipico in atti

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
F.to Dott. Alfredo PAGLIARO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vincenzo SPECCHIA

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Piero ERRICO

DATA 22/02/2017

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore LAUDISA

DATA 22/02/2017

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE


E' in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

Dal 24 MAR 2017 al 7 APR 2017

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Lecce, 24 MAR 2017

L'Addetto al Servizio



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. V. SPECCHIA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Dal.....al.....

Art. 124, co.1, D.Lgs. 267/00 e che contro la medesima non sono pervenute opposizioni

Lecce,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. V. SPECCHIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
In carta semplice per uso amministrativo

Dal Municipio, li 24 MAR 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo SPECCHIA

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "V. Specchia".